

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2757 del 20/05/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN ACRONIMO C.A.C. SOC. COOP. AGR. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per capannone ad uso agricolo sito in Comune di Cesena, Via Renato Medri n. 3085 - Loc. Gattolino.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2909 del 20/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì- Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno venti MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN ACRONIMO C.A.C. SOC. COOP. AGR. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per capannone ad uso agricolo sito in Comune di Cesena, Via Renato Medri n. 3085 - Loc. Gattolino.

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Visto che in data 26/11/2025 COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN ACRONIMO C.A.C. SOC. COOP. AGR. ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio istanza di attivazione di procedimento unico art. 7 del D.P.R. 160/2010 per Permesso di Costruire per la "*Realizzazione di nuovo capannone ad uso agricolo in VIA RENATO MEDRI - CESENA*", acquisita al Prot. Unione 47887 e successive integrazioni a completamento dell'invio, pervenute al SUAP in data 26/11/2025, acquisite al Prot. Unione 47888, 47889, in data 11/12/2025 acquisite al Prot. Unione

50089 e in data 12/12/2025 acquisite al prot. Unione 50140, 50143; i termini procedurali decorrono pertanto dalla data dell'ultimo completamento;

Tenuto conto che nella succitata istanza di procedimento unico è ricompresa quale endoprocedimento anche l'Autorizzazione Unica Ambientale, acquisita da Arpae ai PG/2025/223564 e 223570 - pratica SINADOC 38831/2025 - sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06) - di competenza Arpae;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali - di competenza Arpae;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali - di competenza comunale;
- impatto acustico - di competenza comunale;

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi idrici:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Verificata la correttezza formale dell'istanza presentata;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- il SUAP con nota Prot. Unione 50572 del 16/12/2025 trasmetteva la documentazione allegata alla istanza di procedimento unico, comunicava l'avvio del procedimento e indicava la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i., all'interno del quale sarà acquisito il

presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;

- con nota Prot. Unione 1146 del 13/01/2026, acquisita al PG/2026/5387, il SUAP comunicava l'avvio di procedimento di AUA e richiedeva documentazione integrativa, presentata dalla ditta in data 21/02/2026 e acquisita da Arpae al PG/2026/37190;
- in data 09/04/2026 la ditta presentava ulteriori integrazioni, acquisite al PG/2026/68478;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i seguenti pareri funzionali all'adozione dell'AUA:

- Nulla Osta per la matrice impatto acustico espresso dal Comune di Cesena (Prot. Com.le 185325 del 23/12/2025), acquisito da Arpae al PG/2025/229773;
- Nulla Osta allo scarico acque reflue domestiche Prot. Com.le 61097 del 27/04/2026, acquisito al PG/2026/77348, emesso dal Comune di Cesena;
- Rapporto istruttorio emissioni in atmosfera datato 28/04/2026, previa acquisizione del parere di AUSL e di Arpae ST;
- Rapporto istruttorio scarico di acque reflue industriali in acque superficiali datato 06/05/2026;

Considerato che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

Ravvisata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore di COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN ACRONIMO C.A.C. SOC. COOP. AGR., per capannone ad uso agricolo da realizzare in Cesena, Via R. Medri n. 3085, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Visti il rapporto istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera reso da Cristian Silvestroni ed il rapporto istruttorio relativo alle acque reflue industriali reso da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento Cristina Baldelli e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN ACRONIMO C.A.C. SOC. COOP. AGR. (C.F. 00144040409) per capannone ad uso agricolo sito in Cesena, Via Renato Medri n. 3085**, che comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06) - di competenza Arpae;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali - di competenza Arpae;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali - di competenza comunale;
- impatto acustico - di competenza comunale;

2. **Di stabilire** che per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- **ALLEGATO A e Relativa Planimetria “Emissioni in atmosfera”;**
- **ALLEGATO B e Tavola Unica “Scarico acque reflue industriali”;**
- **ALLEGATO C e Tavola Unica “Scarico acque reflue domestiche”;**

e la seguente condizione relativa all'impatto acustico: ***siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di attività diurne e notturna, ricettori, ecc.) della Relazione Acustica datata 29 settembre 2025. L'introduzione di nuove macchine e/o la modifica delle esistenti, che introducessero nuove sorgenti acustiche, dovranno essere attentamente valutate in una nuova valutazione di impatto acustico.***

3. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

4. **Di stabilire** che eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

5. **Di dare atto** che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. **Di dare atto** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. **Di dare atto** che sono fatti salvi:

- tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

8. **Di dare atto** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. **Di trasmettere** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cesena e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto

attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena

Elena Montepaone

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

➤ **INTRODUZIONE**

Ditta	COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE Soc. Coop. Agr.
Impianto	Selezione e stoccaggio bulbi di cipolla
Ubicazione	Comune di Cesena (FC), via R. Medri n. 3085

➤ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE Soc. Coop. Agr. ha inoltrato istanza di attivazione del procedimento unico art. 7 del D.P.R. 160/2010 con Permesso di Costruire per la “*Realizzazione di nuovo capannone ad uso agricolo in VIA RENATO MEDRI - CESENA*”. Nella succitata istanza di procedimento unico sono compresi diversi endoprocedimenti, fra cui il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento di selezione e stoccaggio bulbi di cipolla, sito in Comune di Cesena (FC), via R. Medri n. 3085, comprensiva anche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi di quanto di seguito indicato:

- nuova emissione E1 derivante dall’impianto di aspirazione posto sulla linea di selezione dei bulbi di cipolla;
- n. 9 nuove emissioni classificate come “ricambi d’aria” (finestrature) nell’area di asciugatura dei bulbi con ventilatori mobili;
- nuova emissione E1vf1 derivante dalla motopompa (30,80 kW, a gasolio) che serve l’impianto antincendio.

Con nota prot. n. 227895 del 22/12/2025, aggiornata in data 27/02/2026 prot. n. 38480, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpaè, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpaè del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della ditta.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che tali aspetti vengono trattati direttamente da Comune per il rilascio del titolo edilizio all’interno della Conferenza di Servizi decisoria sopraccitata.

Con nota prot. n. 65602 del 10/04/2026 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpaè ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento, nella quale si esprime parere favorevole con

prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 16/04/2026 prot. n. 104579, acquisita al prot. di Arpae n. 70359 del 17/04/2026, ha trasmesso il proprio parere favorevole, di seguito riportato:

“In riscontro alla Vs richiesta di parere nell’ambito del procedimento in oggetto, esaminata la documentazione agli atti (ns prot. 0321611 del 17.12.2025, ns prot. 0054543 del 26.02.2026 e ns prot. 0101686 del 14.04.2026),

valutate le caratteristiche della emissione E1 (altezza del camino di emissione, tipologia inquinanti, dotazione di sistema di abbattimento) in relazione al contesto territoriale,

si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanita’ Pubblica, parere favorevole nel rispetto delle valutazioni di Arpae - Servizio Territoriale e di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Si ribadisce il rispetto del parere NIP (favorevole con condizioni) ns prot. 65335 del 09/03/2026”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha espresso le proprie valutazioni ad integrazione della succitata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE SELEZIONE BULBI DI CIPOLLA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	30.000	mc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONI E01V - N. 9 PUNTI DI RICAMBIO ARIA (FINESTRATURE) NELL'AREA DI ASCIUGATURA DEI BULBI

Emissioni derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

EMISSIONE E1vf1 – MOTOPOMPA IMPIANTO ANTINCENDIO (30,80 kW, a gasolio)

Emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto

classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto di combustione con potenza termica inferiore a 1 MW compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati al punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e smi, senza obbligo di monitoraggi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	150 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1.700 mg/Nmc

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n.

158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”.

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

1. In ottemperanza all’art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all’Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: *forlicesena@pec.arpae.it*), e al Comune di Cesena, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E1** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
3. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 1.) o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 2.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E1** il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** per un periodo di 10 giorni e precisamente uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

In ottemperanza all’art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: *forlicesena@pec.arpae.it*), copia dei certificati analitici contenenti i

risultati delle misurazioni effettuate.

5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, **il Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 4., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
6. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera richiesti dalla presente autorizzazione (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Relativamente alla **emissione E1**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopra indicati, ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici alle emissioni per il parametro polveri totali, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie all'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 2. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
2. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E1**, come richiesto al precedente punto 1.

D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E1** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il

Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa,

l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

G. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

H. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in

emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 37190 del 26/02/2026, denominata "*Em-0.1 Punti Emissione - Gennaio 2026 - Scala 1:500*", a firma del tecnico incaricato.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Terza)

INTRODUZIONE

- Con l'istanza di AUA in oggetto (Pratica Sinadoc 39369/2025), la COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA in acronimo C.A.C. SOC. COOP. AGR., esercente attività a servizio dell'agricoltura, richiede nuova autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, derivante da area di lavaggio mezzi agricoli (mq 115), dai lavamani annessi al locale officina meccanica e da area di stoccaggio in cassoni di rifiuti misti assimilati agli urbani (15 mq);
- Le acque sopraccitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in dissabbiatore avente un volume utile di 4,9 mc ed in un disoleatore avente un volume utile di 4,9 mc;
- Le acque reflue, sopra descritte, sono classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- Lo scarico finale, identificato S2 nella Planimetria allegata, recapita nel fosso stradale di Via Strada Vicinale Fossatone afferente al Bacino Idrico del Porto Canale di Cesenatico;
- Rispetto al parere di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale "Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale", espresso dall'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena, acquisito secondo l'istituto del silenzio assenso, a seguito di nota del 30/10/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/18576, alla quale nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla Ditta A.L.A.C. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA a cui la C.A.C. Soc. Coop. Agr. è subentrata, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- Rispetto al parere favorevole con prescrizioni, espresso dall'Area Prevenzione Ambientale - Area Est - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena - Distretto di Cesena di Arpae, con nota del 16/01/2019, acquisita al Prot. Arpae n. PGFC/2019/7154, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla Ditta A.L.A.C. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA a cui la C.A.C. Soc. Coop. Agr. è subentrata, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite in atti in data 27/08/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/13438, così come modificati/integrati in data 29/10/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/18502, in data 21/12/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/21549, in data 25/01/2019 Prot. Arpae n. PGFC/2019/12972, in data 16/12/2025 Prot. Arpae n. PG/2025/223564 e n. PG/2025/223570 ed in data 15/04/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/68478;
- Tavola Unica Sf-0.2 - Aggiornamento recante ad oggetto: "Schema rete di scarico", datata Ottobre 2025, in scala 1:500, a firma del tecnico incaricato e della Ditta, acquisita in atti in data 15/04/2026 al Prot. Arpae n. PG/2026/68478 (*allegata*).

CONDIZIONI

Indirizzo insediamento	Via Renato Medri n. 3085 - Loc. Gattolino - Comune di Cesena
Destinazione dell'insediamento	Attività a servizio dell'agricoltura
Provenienza dello scarico S2	Area di lavaggio mezzi agricoli (mq 115), dai lavamani annessi al locale officina meccanica e da area di stoccaggio in cassoni di rifiuti misti assimilati agli urbani (15 mq)
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Dissabbiatore avente un volume utile di 4,9 mc e disoleatore avente un volume di 4,9 mc
Corpo Recettore	Fosso stradale di Via Strada Vicinale Fossatone afferente al Bacino Idrico del Porto Canale di Cesenatico

PRESCRIZIONI

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto di ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
4. **Con cadenza triennale a decorrere dalla data di rilascio del presente atto, dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico, che valutino i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali e Tensioattivi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza.**
5. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri ecc.), così come indicato nella norma tecnica DIN 1999 Parte 2, Par. 5 e nei libretti di uso e manutenzione, che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto.
6. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dei vari comparti costituenti il sistema di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo

presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi alla specifica normativa in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

7. Lo svuotamento del vano oli dovrà avvenire con adeguata periodicità e comunque almeno ogni 12 mesi. Detti oli dovranno essere raccolti in contenitore dedicato e smaltiti in conformità ai dettati di legge specifici.
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico, che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.
9. **Considerati i sistemi di trattamento installati la Ditta non dovrà utilizzare detergenti e saponi nelle operazioni di lavaggio dei mezzi agricoli.**
10. Tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento, ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza.
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
12. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: forlicesena@pec.arpae.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: forlicesena@pec.arpae.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

Viste le “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2023;

Dato atto che:

- i sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- trattandosi di scarico di acque reflue domestiche derivante da insediamento di potenzialità inferiore a 50 A.E., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicato nella Tabella B della medesima Deliberazione;

Viste inoltre:

- la restrizione del contratto di affitto con cui è avvenuta la suddivisione dello stabilimento in oggetto tra la ditta Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr. e la Ditta A.L.A.C. soc. agr. coop.;
- che la Ditta Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr., a seguito della suddetta suddivisione, rimane Gestore degli scarichi denominati S1, S2, S3, S4;
- la precedente DET-AMB-2019-914 del 26/02/2019 in cui sono riportate le prescrizioni per i sopracitati scarichi S1, S2, S3 e S4;
- la relazione tecnica allegata alla domanda e s.m.i. di cui in premessa, in cui vengono esplicitate le modifiche ai sopracitati scarichi S1, S2, S3 e S4; nello specifico lo scarico S1 da scarico industriale diventa scarico domestico senza alcuna modifica ai trattamenti installati già esistenti, gli scarichi S2 e S4 restano invariati e lo scarico S3 viene eliminato.

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN ACRONIMO C.A.C. SOC. COOP. AGR
Ubicazione dell'insediamento	Via Renato Medri, 3085 – Cesena
Destinazione d'uso insediamento	Attività agricola
Potenzialità insediamento (in abitanti equivalenti)	8 A.E.
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche (scarico S1, derivante da servizi igienici e spogliatoi) Acque meteoriche (scarico S4)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	n. 1 degrassatore statico da 1800 litri n.1 fossa Imhoff da 2 A.E. (vol. sed 250 litri – vol. dig 550 litri)

	n.1 fossa Imhoff da 30 A.E. (vol. sed 1500 litri – vol. dig 6000 litri) n.1 impianto di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale di 100 mq
Ricettore dello scarico	Fosso stradale di via Fossatone (S1) Fosso stradale di via Violone (S4)

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA:

1. l'eventuale manomissione del suolo pubblico per interventi sugli allacci esistenti dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Servizio Infrastrutture, rispettandone le disposizioni impartite;
2. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 21/11/2025 (Prot. Com.le 181194 del 16/12/2025) e s.m.i.;
3. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
4. nel punto di immissione nel corpo recettore, se a cielo aperto, il tubo non deve occupare la sezione utile del recettore stesso;
5. si dovrà dotare l'impianto di un'adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato o comunque in zona ove non possa arrecare fastidi;
6. le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio Comunale al fine di valutare la necessità del riesame della presente autorizzazione. La mancata comunicazione comporterà la decadenza della presente autorizzazione;
7. le opere per la realizzazione della rete interna dovranno essere ultimate entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico trasmette tramite PEC al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato (MODULO 3 scaricabile dal sito del Comune). Qualora lo stato di fatto delle reti fognarie interne e delle schede tecniche fossero modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto, tale dichiarazione, con allegata la documentazione aggiornata, dovrà essere trasmessa anche al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Arpa;

PRESCRIZIONI AI FINI DEL MANTENIMENTO E DELLA GESTIONE per lo scarico S1 di ACQUE REFLUE DOMESTICHE con collegamento d'emergenza nel fosso stradale di via Fossatone e per lo scarico S4 di ACQUE METEORICHE nel fosso stradale di via Violone, secondo lo schema fognario allegato:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, la presente autorizzazione allo scarico si considera tacitamente confermata se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza della presente autorizzazione;
2. il Titolare dello scarico deve:
 - a. garantire la corretta funzionalità della rete fognante e degli impianti di trattamento mediante controlli e manutenzioni eseguiti con idonea periodicità;

- b. effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con adeguati interventi ed attrezzature, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. Le fosse Imhoff e il degrassatore devono essere vuotati con periodicità opportuna e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque. Le fosse Imhoff e il degrassatore devono essere mantenuti costantemente liberi da coperture in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
- c. tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza;
- d. i pozzetti d'ispezione terminali, posti immediatamente a valle degli impianti di trattamento e prima dell'immissione nel corpo recettore, dovranno essere idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico ed essere mantenuti costantemente accessibili a disposizione degli organi di vigilanza;
- e. al fine di garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto di fitodepurazione curare le piante e sostituirle periodicamente, sostituire periodicamente anche il materiale filtrante, costituire piccoli argini in terreno su tutto il perimetro dell'impianto per prevenire l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro e almeno due volte all'anno eseguire idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema;
- f. si raccomanda di non utilizzare delle essenze vegetali del tipo Phragmites spp. in quanto il tipo di apparato radicale a stoloni può otturare il sistema di distribuzione dei reflui;
- g. adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- h. regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
- i. convenientemente allargare, approfondire e opportunamente regimare i fossi di scolo interpoderali/poderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose;
- j. mantenere in efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali e le altre opere di sistemazione liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulati;
- k. provvedere all'espurgo di fossi e/o canali privati in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di materiali vari che impediscano, anche in caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque;
- l. osservare le norme delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2023 che qui si intendono tutte richiamate;
- m. dare immediata comunicazione al Comune e all'Agenzia Arpae – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- n. dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Arpae di ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica

strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame della presente autorizzazione;

3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2023 non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, la presente autorizzazione decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di benestare allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore. Rimarrà comunque in corso di validità il benestare allo scarico delle acque meteoriche rilasciato con la medesima.

Per tutto quanto non previsto nel presente ALLEGATO troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente ALLEGATO per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.